



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ROBERTA LEONI	Presidente relatore
FILIPPO FIORANI	Componente
SERGIO MARULLO DI CONDOJANNI	Componente

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO

P.A. 26/15; TRIB. FED. 1/15

CONTRO

MAURO STEFANO (tessera 0G1581/R)

E

BRUNETTI GIUSEPPE (tessera n. 002580/G)

AVVERSO

la sentenza n. 1/15 del Tribunale Federale del 25.06.2015, pubblicata sul sito federale in data 02.07.2015, nel procedimento P.A. 26/15 che ha dichiarato, tra l'altro, il Sig. Mauro Stefano responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 1, comma 1, in combinato disposto con l'art. 10 commi 1 e 2 dello Statuto Federale e con gli artt. 1e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI con applicazione della sanzione della radiazione ed ha disposto il proscioglimento del Sig. Brunetti Giuseppe per insufficienza di prove.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di incolpazione del 22 maggio 2015, la Procura Federale rinviava a giudizio dinanzi al Tribunale Federale i Sig.ri Mauro Stefano, Pierluca Pavanetto e Giuseppe Brunetti per le seguenti violazioni disciplinari:
-quanto al Mauro, per violazione dell'art. 1, comma 1, in combinato disposto con l'art. 10 commi 1 e 2 dello Statuto Federale e con gli artt. 1e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, e più precisamente per aver abusato sessualmente di una minore nel periodo tra agosto 2009 e novembre 2011 nelle circostanze in cui gli era affidata dai genitori per ragioni di istruzione e custodia in quanto suo istruttore di equitazione, in



occasione di gare e competizioni nonché in occasione di vacanze stante il rapporto di amicizia della minore con sua figlia nonché per avere indotto la minore al consumo di droga e di averle ceduto sostanze stupefacenti e di aver esercitato sulla minore stessa una coercizione psicologica con connotati di vera e propria sopraffazione sulla sua volontà;

-quanto al Brunetti, per violazione dell'art. 2 comma 2 e 3 del previgente regolamento disciplinare in vigore fino al 2012 e successivamente dell'art. 2 commi 2 e 3 R.G. in vigore fino al 31.12.2014 e dell'art. 3 in combinato disposto con gli artt. 1 e 10 comma 1 dello Statuto Federale, per aver omesso di denunciare fatti e comportamenti di cui era a conoscenza dal novembre del 2011 relativi ad abusi sessuali perpetrati da parte dell'istruttore Mauro Stefano nei confronti della minore;

-quanto al Pavanetto, per violazione dell'art. 2 commi 2 e 3 del regolamento in vigore fino al 2012 e successivamente, dell'art. 2 commi 2 e 3 del regolamento in vigore fino al 31.12.2014 nonché dell'art. 3, in combinato disposto con gli artt. 1 e 10 comma i dello Statuto Federale per aver omesso di denunciare fatti e comportamenti antiregolamentari dei quali era a conoscenza e più precisamente degli abusi da parte del tesserato Mauro Stefano perpetrati nei confronti della minore mentre svolgeva la propria attività di istruttore.

Il Tribunale Federale, acquisite le memorie difensive ritualmente depositate dalle parti, all'udienza del 16 giugno 2015, sentiti il Sig. Mauro ed il Sig. Pavanetto nonché in qualità di testimone il padre della minore, rinviava la causa all'udienza del 25 giugno 2015 per l'escussione del teste Paola D'Angelo. All'udienza del 25 giugno 2015, escusso il teste, precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione. Con sentenza del 25 giugno 2015 il Tribunale dichiarava i Sig.ri Mauro Stefano e Pierluca Pavanetto responsabili degli addebiti loro scritti con applicazione a carico del primo della sanzione della radiazione e a carico del secondo la sanzione della sospensione da cariche o incarichi federali o sociali per mesi sei (pena base mesi 9 attenuata di un terzo), mentre dichiarava il proscioglimento del Sig. Brunetti per insufficienza di prove.

Avverso la suddetta decisione la Procura Federale, con atto depositato il 17.07.2015, ha proposto formale appello limitatamente al capo di sentenza distinto al n. 3 del dispositivo con il quale il giudice di primo grado



ha prosciolto il Sig. Brunetti, insistendo quindi per l'integrale riforma della sentenza con conseguente condanna ed applicazione nei suoi confronti della sanzione della sospensione per mesi diciotto così come richiesto in sede di discussione.

Con il primo motivo di gravame, la Procura Federale lamenta una errata valutazione da parte del Tribunale delle prove e delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio dalle quali in realtà sarebbe inconfutabilmente emersa la responsabilità del Brunetti. A parere della Procura infatti, il Brunetti sarebbe stato al corrente dei fatti contestati al Mauro sin dall'aprile del 2012, per esserne stato informato dalla Sig.ra Paola D'Angelo a sua volta resa edotta direttamente dal padre della minore.

Con il secondo motivo la Procura eccepisce una errata, illogica e carente motivazione da parte del giudice di primo grado con riferimento al concetto di "omessa denuncia" che a giudizio del Tribunale è da configurarsi solo ed esclusivamente in presenza di una conoscenza "*precisa specifica e circostanziata*" dei fatti da denunciare e quindi non ravvisabile nel caso di specie; il Giudice di primo grado ha infatti escluso la configurabilità di un dovere di denuncia a carico del Brunetti alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste D'Angelo Paola che gli avrebbe riferito quanto a sua conoscenza in occasione di un colloquio confidenziale e riservato.

Con atto di appello ritualmente depositato in data 17 luglio 2015, ma trasmesso a questa Corte solamente in data 03 settembre 2015, il Sig. Mauro ha a sua volta proposto formale appello avverso la medesima sentenza eccependo una errata valutazione degli atti da parte del Tribunale che, a fondamento della dichiarazione di responsabilità, avrebbe semplicemente fatto riferimento, peraltro in maniera alquanto generica, a quanto emerso dagli atti di indagine compiuti dalla Procura della Repubblica nel giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Terni. La difesa del Mauro sostiene infatti che, allo stato degli atti, le risultanze istruttorie cui è giunta la Procura della Repubblica e i documenti da questa acquisiti, non possono in alcun modo considerarsi "prova" dell'illecito addebitato al Mauro dovendo ancora divenire prova in senso tecnico. La difesa ha quindi aggiunto che la dichiarazione di incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Terni, avrebbe comunque



di fatto reso il capo di imputazione formulato dal PM. privo di alcuna valenza, attesa la libertà del nuovo Pubblico Ministero presso il competente Tribunale di Cassino di riqualificare il fatto contestato all'indagato o addirittura di richiedere l'archiviazione del caso. A giudizio dell'appellante poi del tutto irrilevanti sarebbero le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio ed assunte dal giudice di primo grado a fondamento del proprio convincimento in quanto riferite a fatti conosciuti solo perché riferiti dalla parte lesa. Il Sig. Mauro ha quindi concluso per la riforma della sentenza insistendo per il proscioglimento o, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, per la sostituzione della sanzione della radiazione con una misura gradata consistente nel divieto a carico del Mauro di impartire lezioni di equitazione ad allievi di qualsiasi età, con possibilità di proseguire le altre attività federali quali l'attività agonistica e l'addestramento dei cavalli.

Con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, questa Corte, ritenuto necessario disporre la riunione dei due procedimenti con contestuale differimento dell'udienza di discussione già fissata per il 9 settembre, con ordinanza del 4 settembre, previa riunione dei due appelli, fissava l'udienza di discussione per il giorno 30 settembre 2015, concedendo termine alla Procura Federale fino al 23 settembre per il deposito di memoria. All'udienza del 30 settembre 2015, acquisita la memoria di costituzione del Sig. Brunetti, depositata in data 28 settembre, con la quale ha eccepito in via preliminare la nullità del procedimento di appello attesa la mancata comunicazione del reclamo della Procura federale così come previsto dall'art. 55 comma 2 del R.D.G., la Corte Federale, sentite le parti, rinviava la discussione del procedimento all'udienza del 12 ottobre 2015 concedendo termine alla difesa del Brunetti fino al 7 ottobre per il deposito di memoria.

All'udienza del 12 ottobre 2015, sentita la Procura Federale che ha insistito per l'accoglimento del reclamo proposto nonché per il rigetto dell'appello presentato dal Sig. Mauro, sentite le parti che, nell'insistere nelle eccezioni formulate nei rispettivi scritti difensivi, concludevano insistendo, il Mauro, per l'accoglimento dell'appello, ed il Brunetti per il rigetto di quello presentato dalla Procura Federale, la Corte Federale d'Appello, tratteneva la causa in decisione ed all'esito della camera di consiglio dava lettura del dispositivo con termine di giorni 10 per il deposito dei motivi.



DECISIONE

Prima di entrare nel merito, questa Corte ritiene necessario affrontare le eccezioni sollevate dalla difesa del Sig. Brunetti di estinzione del procedimento disciplinare ex art. 56 R.d.G. per intervenuto decorso del termine di giorni 60 fissato per la pronuncia della sentenza di appello e di nullità del procedimento di appello per violazione dell'art. 55 comma 2 del R.d.G.

Con riferimento alla eccezione di estinzione si osserva quanto segue.

Il Regolamento di giustizia FISE, nello stabilire la legge processuale applicabile per quanto in esso non chiaramente disposto, espressamente rinvia alle norme generali del processo civile.

L'art. 21 comma 6 del regolamento di giustizia infatti, nella sezione dedicata alle disposizioni generali del processo sportivo così dispone *“Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”*.

E' indubbio quindi che, in difetto di una diversa disposizione normativa e nel silenzio del regolamento di giustizia, tra le disposizioni che trovano applicazione anche in ambito sportivo, deve necessariamente includersi l'istituto della c.d. *“sospensione feriale dei termini”*, prevista dall'art. 1 della legge 742/1969.

Ad ulteriore conforto di quanto sopra esposto si cita la circolare interpretativa del 29 luglio 2015 a firma del Segretario Generale della F.I.S.E., Avv. Walter Caporizzi, approvata in pari data dal Consiglio Federale e pubblicata sul sito federale, che così recita *“essendo applicabili al vigente Regolamento di Giustizia le norme comuni civilistiche in caso di necessità, si intende che i termini processuali sono sospesi, come nel diritto processuale comune, dal 1 al 31 agosto compresi di ogni anno”*.

Ne consegue che, facendo decorrere il termine di cui al citato art. 56 del R.d.G. dal deposito dei reclami avvenuto il 17.07.2015, tenuto conto della sospensione feriale, il procedimento non risulta estinto.

L'eccezione di estinzione non merita pertanto di trovare accoglimento.

Per quanto attiene alla eccezione di nullità del procedimento di appello per violazione dell'art. 55 R.d.G., comma



2, sollevata dalla difesa del Sig. Brunetti si osserva quanto segue.

L'art. 55 comma 2 del regolamento di giustizia, prevede che, in sede di appello, il reclamo venga notificato a cura della segreteria ai rappresentanti della parte intimata affinché possa resistere alle avverse contestazioni e quindi esercitare il proprio diritto di difesa.

Premesso che l'omessa comunicazione del reclamo alla parte intimata non è considerata causa di nullità del procedimento così come invocato dalla difesa del Brunetti, rileva evidenziare che eventuali irregolarità del procedimento risultano essere state ampiamente sanate con la concessione del termine a difesa.

Nessuna violazione del diritto di difesa è stata pertanto perpetrata ai danni del Brunetti al quale è stato consentito di poter puntualmente resistere al reclamo presentato dalla Procura Federale.

Malgrado l'omessa comunicazione del reclamo presentato dalla Procura Federale, all'udienza del 30 settembre 2015, in contraddittorio di tutte le parti processuali, la Corte, vista l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa del Brunetti con al memoria depositata in data 28 settembre 2015 e verbalmente reiterata, concedeva alla parte termine per il deposito di memoria difensiva, mandando la segreteria di provvedere alla formale notifica del reclamo.

La difesa del Sig. Brunetti ha quindi provveduto a depositare la memoria difensiva nel termine concessogli ed ha puntualmente replicato alle avverse deduzioni.

Ne consegue che l'eccezione non merita di trovare accoglimento.

Entrando nel merito questa Corte ritiene opportuno esaminare preliminarmente l'appello presentato dal Sig. Mauro.

Orbene. L'appello del Sig. Stefano Mauro appare infondato e quindi non meritevole di trovare accoglimento per i motivi che vengono qui di seguito esplicitati.

Il Mauro ritiene la sentenza di primo grado illegittima ed ingiusta in quanto il Tribunale avrebbe basato il proprio convincimento tenendo in considerazione atti, documenti e dichiarazioni che, non essendo ancora "prova" in sede processuale penale, non avrebbero potuto essere considerati in alcun modo "prova" nel



procedimento disciplinare.

La difesa dell'appellante sostanzialmente ritiene che gli atti di indagine acquisiti e contenuti nel fascicolo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, per essere considerati “prova” nel procedimento disciplinare dei fatti che sottendono, avrebbero dovuto, prima di tutto, divenire “prova” nel procedimento penale e, solamente in quel momento, essere utilizzati come eventuali fonte di prova degli addebiti contestati al Mauro.

Tale assunto non merita di essere condiviso.

Come puntualmente precisato dal Tribunale Federale nella gravata sentenza, il procedimento sportivo gode, rispetto a quello penale, di una piena autonomia sia dal punto di vista processuale sia da un punto di vista sostanziale.

Il Giudice sportivo infatti, oltre a non essere in alcun modo vincolato da un eventuale giudizio penale tanto da non essere obbligato a sospendere il processo sportivo in attesa dell'esito giudiziale, in sede di decisione, ha la piena ed assoluta facoltà di poter liberamente valutare gli atti, i documenti e le risultanze istruttorie che potrebbero addirittura assumere solamente rilevanza disciplinare e non anche penale.

Correttamente quindi il Tribunale Federale ha ritenuto di poter assumere come fonti di prova gli atti e le indagini compiute dalla Procura della Repubblica non essendo in alcun modo vincolato dalle vicende processuali penali che coinvolgono il Mauro.

Il Tribunale Federale per giungere al proprio convincimento, ha valutato attentamente quanto emerso dalle indagini della Procura della Repubblica, ha tenuto in considerazione le dichiarazioni rese dalla minore, le uniche alle quali la stessa difesa del Mauro attribuisce una possibile efficacia probatoria, ha tenuto in considerazione le attendibili dichiarazioni del Sig. Pavanetto che si ricorda non ha contestato la documentazione acquisita ed ha ammesso di essere stato informato dei fatti per cui è causa confermando sostanzialmente l'impianto accusatorio della Procura Federale tanto da subire una sentenza di condanna non appellata.

Il Giudice di primo grado dunque, contrariamente a quanto assunto dalla difesa dell'appellante, non si è limitato ad una generica e acritica analisi della documentazione contenuta nel fascicolo penale, che si ribadisce era



assolutamente libero di valutare, ma ha argomentato, con puntualità e logicità, il proprio convincimento, tenendo in considerazione anche quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso della istruttoria.

Nessuna censura può dunque essere mossa alla sentenza di primo grado che correttamente ha ritenuto il Sig. Mauro responsabile degli addebiti ascrittigli.

Per quanto riguarda la richiesta di una sanzione gradata rispetto a quella inflitta questa Corte osserva quanto segue.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto di dover applicare al Mauro la radiazione, massima sanzione prevista dal regolamento di giustizia.

Nella determinazione della sanzione il Tribunale ha tenuto in debita considerazione le circostanze di luogo e di tempo nelle quali sono state poste in essere le condotte illecite contestate al Mauro, ha tenuto in debita considerazione i rapporti intercorrenti tra l'appellante e la minore ravvisando gli estremi delle circostanze aggravanti, si cita testualmente *“dell'abuso dei poteri e la violazione dei doveri” conseguenti all'esercizio delle funzioni di istruttore nei confronti dell'allieva (art. 8 lett. A R.G.), nonché dei “motivi abietti e futili” (art. 8 lett. C R.G.) che hanno sorretto il comportamento del Mauro, unicamente ispirato dalla esigenza di soddisfazione sessuale personale”*.

La gravità della condotta tenuta dal Mauro e le circostanze aggravanti correttamente ravvisate dal Giudice di primo grado, non possono che portare alla applicazione della sanzione massima della radiazione, sanzione che anche questa Corte ritiene giusta e adeguata alle particolari circostanze del caso in esame.

Per quanto sopra esposto l'appello del Sig. Mauro non può che essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado.

Parimenti infondato è l'appello presentato dalla Procura Federale.

Ed in vero. Dalla lettura della parte motiva della impugnata sentenza, emerge che il Tribunale Federale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, per giungere al proprio convincimento, ha puntualmente analizzato tutte le dichiarazioni testimoniali assunte sia in sede di indagine che nel corso del giudizio e le ha



correttamente valutate per giungere alla condivisibile decisione di assolvere il Sig. Brunetti dall'addebito ascrittogli.

Le dichiarazioni testimoniali assunte infatti, appaiono *ictu oculi* contraddittorie, generiche e per certi aspetti inattendibili e come tali inidonee a fornire la prova della responsabilità del Brunetti dell'omessa denuncia dei gravi fatti per cui è causa.

Orbene. In sede di interrogatorio dinanzi la Procura Federale il padre della minore riferiva di aver presentato, in data 12 aprile 2012, una querela dinanzi la Procura della Repubblica di Roma con la quale denunciava il grave comportamento tenuto dal Mauro nei confronti della figlia minore e, con riferimento alla posizione del Brunetti, precisava di essersi recato presso il C.R. Lazio nella "immediatezza della denuncia" e di aver parlato con il Brunetti al quale riferiva i ben noti drammatici fatti.

In occasione della audizione dinanzi al Tribunale, all'udienza del 16 giugno 2015, sempre con riferimento all'incontro con il Sig. Brunetti, il padre della minore ha così dichiarato "*quando lo incontrai mi pare fosse da solo se non ricordo male ci siamo parlati per strada di fronte al suo ufficio e gli ho raccontato tutto quello che era successo. Ho raccontato a voce prima di fare la denuncia ai Carabinieri*".

Per quanto dichiarato dal padre della minore il Brunetti avrebbe appreso quanto accaduto ancor prima della denuncia ai Carabinieri.

Il teste D'angelo Paola, sentita solamente dinanzi al Tribunale non essendo mai stata menzionata in sede di indagine, cosa questa alquanto particolare, riferisce di un colloquio avuto con il padre della minore intorno al mese di aprile del 2012, in un ristorante, nel quale questi le riferiva in maniera "informale", di aver "già provveduto" a denunciare il Mauro perchè aveva avuto un rapporto con la figlia minore, precisando "di non averlo ancora detto a nessuno".

La contraddittorietà delle dichiarazioni assunte nel corso del procedimento non consente di poter capire chi abbia effettivamente informato il Brunetti di quanto accaduto.

Il padre della minore riferisce infatti di aver parlato con il Brunetti prima di aver sporto la denuncia e quindi,



tenuto conto delle sue dichiarazioni, ancor prima di aver parlato con la D'Angelo alla quale infatti riferì di aver già sporto denuncia ai Carabinieri per poi però aggiungere di non aver parlato ancora con nessuno.

La D'Angelo riferisce di aver parlato con il Brunetti in maniera confidenziale e di aver compreso che il Brunetti non fosse a conoscenza dei fatti; ne consegue che il colloquio con il padre della minore, sarebbe avvenuto dopo il loro incontro.

Legittimi dunque i dubbi manifestati dal giudice di primo grado in ordine al presunto incontro tra il padre della minore ed il Brunetti (*..omissis...le dichiarazioni di segno contrario svolte dal ...omissis...non appaiono adeguatamente dimostrate e comunque sufficientemente circostanziate in ordine alla precisione, consapevolezza e specificità del quadro informativo offerto al Brunetti nel corso dell'asserito incontro presso la sede del Comitato Regionale Lazio*). Le dichiarazioni dei due testi escussi appaiono senza dubbio poco attendibili oltre che contraddittorie tanto da non consentire, con la massima certezza, di affermare se e quando il Brunetti sia stato messo al corrente dei fatti in oggetto e soprattutto da chi.

Ad ogni buon conto, prescindendo dal momento temporale nel quale il Brunetti sarebbe stato informato dei fatti oggetto del presente giudizio che comunque non può collocarsi nel novembre 2011 come sostenuto dalla Procura Federale nell'atto di incolpazione, rileva valutare, e qui il secondo motivo di gravame, se, da quanto emerso, possa ravvisarsi a carico del Brunetti un obbligo di denuncia da questi disatteso.

Questa Corte ritiene che anche sotto tale aspetto, nessuna censura può essere mossa alla sentenza di primo grado. Dalla istruttoria è oggettivamente emerso un atteggiamento alquanto superficiale di tutti i soggetti coinvolti che, di fronte ad un fatto così grave, hanno reso dichiarazioni vaghe, lacunose, contraddittorie e oggettivamente non circostanziate ma, cosa che sorprende, prive di consapevolezza della importanza di quanto si andava a comunicare.

Questa Corte ritiene di condividere l'assunto del Giudice di primo grado che fa scattare l'obbligo di denuncia ad una conoscenza precisa, specifica e circostanziata del fatto da denunciare che, nel caso di specie, avrebbe potuto configurarsi con la consegna al Brunetti da parte del padre della minore di una copia delle denuncia presentata ai



Federazione Italiana Sport Equestri

Carabinieri e non certamente in costanza di dichiarazioni lacunose, superficiali, assunte in via confidenziale ma soprattutto rese *de relato*.

Dall'esame delle dichiarazioni testimoniali è infatti emerso che il Brunetti avrebbe dovuto denunciare la grave e penalmente rilevante condotta tenuta dal Mauro solo sulla base delle dichiarazioni confidenziali ricevute dalla Sig.ra D'Angelo che peraltro, per quanto da questa dichiarato dinanzi al Tribunale Federale, nel colloquio avrebbe anche omesso di indicare il nominativo del denunciato (*..omissis...gli dissi che il fatto mi era stato raccontato...(omissis)*). E' dunque pienamente condivisibile la conclusione cui è giunto il Tribunale che ha ritenuto di dover prosciogliere il Brunetti da ogni addebito attesa la genericità e contraddittorietà e, per certi aspetti, inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del procedimento.

La sentenza di primo grado appare dunque, anche sotto tale aspetto, incensurabile e pienamente condivisibile con conseguente rigetto della impugnazione.

PQM

La Corte federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 1/15 resa dal Tribunale Federale in data 25 giugno 2015, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione così decide:

Rigetta gli appelli promossi dalla Procura Federale e dal Sig. Stefano Mauro perché infondati per le ragioni di cui in motivazione e conferma la sentenza del Tribunale Federale.

Manda la Segreteria per ogni ulteriore incumbente e per le comunicazioni di rito.

Roma 15 ottobre 2015

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

f.to Presidente Relatore Avv. Roberta Leoni

f.to Consigliere Avv. Filippo Fiorani

f.to Consigliere Prof. Avv. Sergio Marullo di Condojanni